



**TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

composto dai Magistrati:

DR.SSA ANNA INTROINI - PRESIDENTE  
DR. ALESSANDRO PETRONZI - GIUDICE REL. *est.*  
DR.SSA LAURA SERRA - GIUDICE

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

L'opponente, premesso di avere ricoperto la carica di sindaco effettivo nell'ambito del Collegio sindacale della società S S.p.a. in liquidazione, dichiarata fallita in data 9 marzo 2016, per il periodo 1.10.2013-31.12.2014, ha chiesto di insinuare al passivo i propri crediti per compensi professionali dovuti per avere ricoperto la richiamata carica, per complessivi euro 28.758,22 (di cui euro 23.572,72 in via privilegiata *ex art. 2751 bis n. 2 c.c.* ed euro 5.186,00 in via chirografaria).

Esclusa la ammissione allo stato passivo disposta dagli organi della procedura fallimentare, che hanno eccepito ai sensi dell'art. 1460 c.c. il grave inadempimento in cui l'opponente era incorso nell'espletamento della propria attività di sindaco effettivo, in particolare avuto riguardo alla violazione del disposto normativo di cui all'art. 2407 c.c., ha proposto opposizione avverso lo stato passivo, riproponendo l'ammissione dei propri crediti, ed evidenziando in particolare che, con la predetta esclusione, gli organi della procedura hanno in buona sostanza operato una illegittima compensazione tra un credito certo liquido ed esigibile, quale quello vantato dal professionista, ed un credito contestato, e dunque incerto, non liquido e non esigibile, quale quello

N.        /2018 *Decr.*

N. 1053/2018

R.G. V.G.

N. 22728/18 *Cron.*

N. 3169/18 *Rep.*

*Fatto avviso a:*

- *Registro Imprese;*
- *Collegio Notarile;*
- *Archivio Notarile;*
- *P.M..*

Como, \_\_\_\_\_

*Il cancelliere*



asseritamente vantato dalla procedura fallimentare; contestando qualunque addebito rispetto alla propria attività professionale svolta nell'espletamento della carica di sindaco effettivo, e dunque rispetto alla genesi del dissesto finanziario che ha portato la società al fallimento.

Si è costituita la curatela che ha reiterato gli addebiti già contestati in fase di formazione dello stato passivo.

\*\*\*

L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.

Il Giudice delegato ha fatto corretta applicazione dei principi ripetutamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, nell'ambito delle prestazioni professionali (cui senz'altro ed incontestabilmente rientra anche quella svolta dall'odierno opponente nel suo ruolo di sindaco effettivo del collegio sindacale della società fallita) l'eccezione d'inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., può essere opposta ogni qual volta sia stato violato l'obbligo di diligenza professionale ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso (Cass. 11304/2012 e 5928/2002 in tema di responsabilità professionale di avvocato; Cass. 11728/2002 e Cass. 2257/2007 in tema di responsabilità di architetti, geometri, ingegneri).

In buona sostanza la giurisprudenza afferma che lo strumento di autotutela contemplato dall'art. 1460 c.c. può spingersi sino ad arrivare a negare interamente il corrispettivo allorché il professionista, sia che sia gravato da una obbligazione di mezzi che di risultato, abbia violato gli obblighi professionali rendendosi inadempiente.

Più di recente la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il principio proprio con riferimento ad una fattispecie analoga a quella in esame, confermando la



esclusione del credito per compenso professionale vantato dal sindaco inadempiente (Cass. 15424/2018).

Nel caso di specie, non può dubitarsi di una grave responsabilità professionale del Collegio Sindacale nell'adempimento degli obblighi di allerta, che la legge ascrive, del tutto omessi o deficitari, cui va dunque imputata una efficacia deterministica rispetto alla causazione del dissesto che ha portato alla dichiarazione di fallimento della società S S.p.a. in liquidazione.

La curatela, sia nella relazione *ex art 33 l.f.*, che negli atti successivi e propedeutici alle azioni giudiziarie recuperatorie, non ha mancato di rilevare, con specificità di addebiti (richiamati alle pagg. 5-6 e 10 della propria comparsa di costituzione), la grave inerzia in cui, sino al 2014, quando lo stato di insolvenza era già conclamato ed irreversibile, versava il collegio sindacale, del tutto inattivo rispetto all'obbligo di sollecitare l'organo amministrativo dall'adottare le misure necessarie a scongiurare il dissesto, e dunque il grave danno sopportato dai creditori sociali, essendosi limitato a generiche raccomandazioni informative (cfr. verbali Collegio sindacale del 28.11.2014, pag. 91; del 27.1.2015 pag. 97 *sub* docc. 7-8 fasc. opponente) o a rimettere agli altri organi sociali le decisioni di competenza (cfr. verbale del 23.06.2015 pagg. 111 *sub* doc. 8 fasc. opponente).

Non si tratta dunque, nella specie, di una compensazione tra crediti in assenza dei presupposti di legge *ex art. 1243 c.c.*, come erroneamente sostiene la parte opponente, ma della contestazione da parte della curatela dell'inadempimento delle obbligazioni gravanti *ex lege* sui componenti dell'organo sindacale, foriero di risarcimento del danno, che sarà quantificato nell'ambito di separati giudizi, che in questa sede produce, ai sensi dell'art. 1460 c.c., la esclusione





integrale del credito vantato dal professionista, stante il grave inadempimento allo stesso imputabile.

Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza e sono liquidate facendo applicazione dei principi dettati dal D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 che ha stabilito le modalità di determinazione del compenso professionale per l'attività svolta, applicando, nel caso di specie, i valori medi per lo scaglione di riferimento (da euro 26.000,00 a euro 52.000,00), ad esclusione di quelli relativi alla fase istruttoria, di fatto non espletata;

Il rigetto della opposizione giustifica l'applicazione dell'art. 13, c. 1-*quater*, D.P.R. 30.05.2002, n. 115 e, pertanto, la parte opponente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione;

**P.Q.M.**

- a) rigetta l'opposizione;
- b) condanna parte opponente, alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 5.534,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. al 15%, iva e cpa, come per legge;
- c) visto l'art. 13, c.1-*quater*, D.P.R. 30.05.2002, n. 115, dichiara tenuta la parte opponente al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13 comma 1-*quater* d.p.r. 115/2002.

Si comunichi.

Como, 16.07.2018.

IL GIUDICE est.

(dr. Alessandro Petronzi)

Depositato nella cancelleria  
del Tribunale di Como.

Oggi 17 LUG 2018

IL CANCELLIERE

Tribunale ordinario di Como - prima sezione civile

IL PRESIDENTE

(dr.ssa Anna Intravini)



giudice est.dr. A. Petronzi